

Schema di condizioni contrattuali

per la costituzione di polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti per effetto della concessione di derivazione d'acqua, ai sensi dell'art. 20 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.

Premesso che:

1. l'Impresa con sede legale in
Indirizzo
C.F./P.IVA..... (in seguito denominata *Contraente*), è titolare della domanda di subingresso nella concessione di derivazione d'acqua pubblica *superficiale con prelievo da* / *sotterranea* sita nel Comune di ad uso di cui al rif. pratica n. CN..... ÷
2. l'Ufficio Acque del Settore Gestione Risorse del Territorio della Provincia di Cuneo, con nota in data prot. n., ha chiesto al *Contraente*, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che detta concessione ed il relativo disciplinare sottoscritto in data rep. n. comportano sulla base di quanto derivante dalle Leggi e dai Regolamenti di settore, di prestare, ai sensi dell'art. 20 comma 2bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., alla Provincia di Cuneo (in seguito denominato *Ente garantito*) con sede legale in Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo (Codice fiscale e Partita Iva 00447820044), una garanzia di Euro (*Euro in lettere*.....), corrispondenti a due annualità del canone demaniale di concessione;
3. la suddetta garanzia finanziaria può essere prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria;
4. la Banca/Società di Assicurazioni/Intermediario finanziario (in seguito denominato *Garante*) ha preso visione del provvedimento di concessione di derivazione d'acqua e del relativo disciplinare, nonché dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni riportate in tali provvedimenti e nella relativa normativa di riferimento;

Tutto ciò premesso, e che forma parte integrale del presente atto

la sottoscritta: (*Garante*) riportare esclusivamente la casistica di interesse

- Banca iscritto all'Albo delle Banche al n. avente sede legale in Via n. ... C.F. (Agenzia di)
- Società di Assicurazione iscritta all'Albo IVASS con n., autorizzata al rilascio di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici, avente sede legale in Via n. ... C.F. (Agenzia di)
- Intermediario finanziario, iscritto con n. nell'Albo Unico degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i, abilitato a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 11 del DM 29/2009

in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore Sig./Sig.a nato/a a il con la presente polizza/fidejussione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, alle condizioni che seguono, si costituisce fidejussore nell'interesse del *Contraente* il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto ad ottemperare agli obblighi derivanti dal presente contratto - a favore dell'*Ente garantito* fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro (*Euro in lettere*), a garanzia dell'adempimento degli obblighi del *Contraente* derivanti dalla concessione di derivazione d'acqua, sulla base di quanto risultante dal relativo disciplinare, qualora il *Contraente* medesimo risulti inadempiente nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione ad una o più delle fattispecie di cui al successivo art. 1.

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA IL GARANTE E L'ENTE GARANTITO

Art. 1 – Delimitazione della garanzia

La presente garanzia, nei limiti del massimale garantito, è costituita a fronte delle somme che il *Contraente*, in ragione della propria attività ed in caso di inadempienza alle Leggi e Regolamenti di settore, nazionali o regionali, concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica sanciti nel disciplinare di concessione, fosse tenuto a corrispondere all'*Ente garantito* a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a) danni derivanti all'ambiente e/o al territorio e/o a terzi in dipendenza dell'attività svolta, per inadempienze o per qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale che renda necessario l'intervento della Pubblica Amministrazione a tutela di persone e/o cose (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato rilascio del deflusso minimo vitale che renda necessaria l'attività di recupero ittico, tracimazioni delle acque e/o franamenti delle sponde con interessamento delle infrastrutture pubbliche o private, inquinamenti delle acque superficiali o sotterranee legate alla cantieristica o alla gestione dei rifiuti, mancato adeguamento delle opere realizzate in difformità dal progetto approvato, mancata manutenzione delle opere idonea a mantenere la funzionalità dei manufatti allo scopo cui questi sono preposti, mancata realizzazione delle opere che, anche se individuate successivamente al rilascio della concessione, vengono giudicate idonee alla difesa delle proprietà pubbliche e private o comunque necessarie a perseguire il buon regime delle acque, la salvaguardia dell'ambiente naturale o i diritti precostituiti dei terzi, mancato adeguamento delle opere necessarie a garantire il rilascio del DMV ai sensi del D.P.G.R. 8/R/2007, mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Allegato E al D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., ecc...);
- b) mancata corresponsione del canone demaniale di concessione;
- c) mancata corresponsione del sovracanone rivierasco e/o del sovracanone BIM.

In tali casi l'*Ente garantito* dispone a carico del *Contraente*, assegnando un termine, l'esecuzione degli adempimenti dovuti in relazione alle tipologie di cui ai precedenti punti a), b) e c), ovvero, ove già abbia dovuto intervenire per ragioni di urgenza in relazione alla necessità di tutela di persone o cose, la corresponsione delle spese sostenute; in caso di inadempienza entro il termine assegnato il *Garante* sarà tenuto ad onorare la propria obbligazione a favore dell'*Ente garantito* secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Art. 2 – Validità, efficacia e durata della garanzia

La presente garanzia finanziaria ha efficacia per anni 5 (cinque) decorrenti dalla data della stipula, e dunque fino al _____; decorso tale periodo, ove vi sia l'accordo tra il *Contraente* e il *Garante*, la garanzia potrà essere rinnovata/ prorogata per ulteriori 5 (cinque) anni, al limite fino al termine della durata della concessione di derivazione d'acqua. In tali casi dovrà essere presentata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del periodo di durata quinquennale, la relativa integrazione alla polizza/fidejussione.

Al termine di ogni quinquennio o al termine della validità della presente garanzia nel caso in cui la stessa sia stata rinnovata/prorogata e comunque al termine della durata della concessione di derivazione d'acqua nel caso in cui la presente garanzia sia ancora valida, la stessa rimarrà valida ed escutibile per un ulteriore periodo di anni 2 (due), in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo art. 3.

Art. 3 – Liberazione anticipata della garanzia

Il *Contraente* non può chiedere all'*Ente garantito* la liberazione anticipata della presente garanzia; eventuali possibilità di svincolo anticipato della garanzia saranno valutate dall'*Ente garantito*, su richiesta del *Contraente*, ed approvate unicamente al verificarsi delle specifiche condizioni.

Art. 4 – Adeguamento del massimale garantito

Il *Contraente*, in caso di rinnovo della presente garanzia, è tenuto a rivalutare l'importo della stessa sulla base dell'importo unitario del canone demaniale di concessione vigente al momento del rinnovo.

Il mancato adeguamento del massimale non potrà di per sé essere imputato al *Garante* come motivazione per l'escussione della garanzia.

Art. 5 – Escussione della garanzia

Al verificarsi delle fattispecie di cui al precedente art. 1, l'*Ente garantito*, ove già non abbia dovuto intervenire per ragioni di urgenza in relazione alla necessità di tutela di persone o cose, notificherà al *Contraente*, e per conoscenza al *Garante*, un provvedimento con il quale il *Contraente* viene diffidato affinché provveda a regolarizzare le proprie inadempienze entro il termine che sarà individuato.

Decorso inutilmente il termine assegnato con detto provvedimento, l'*Ente garantito* notificherà al *Garante*, con semplice richiesta scritta completa della relativa motivazione, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Il *Garante*, nei limiti del massimale garantito, si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a provvedere, in esito a detta prima semplice richiesta scritta, a corrispondere quanto dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica; resta inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il *Garante* rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del *Contraente*, e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Il pagamento avverrà anche senza il consenso del *Contraente*, al quale verrà trasmesso un semplice avviso da parte del *Garante*.

Il *Garante* non potrà opporre nessuna eccezione all'*Ente garantito*, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal *Contraente* o da altri soggetti comunque interessati, ovvero anche nel caso in cui il *Contraente* sia dichiarato fallito, o sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Nel caso di ritardato pagamento dell'importo escusso il *Garante* si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere i relativi interessi moratori, in misura pari al tasso legale vigente, con decorrenza dal 30mo (trentesimo) giorno successivo a quello della notifica dell'escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di Legge nel caso in cui le somme pagate dal *Garante* risultassero in tutto o in parte non dovute.

Al termine degli interventi ed a seguito di rendicontazione dell'*Ente garantito* saranno restituite al *Garante* le eventuali somme eccedenti i costi sostenuti.

Art. 6 – Pagamento del premio e altri oneri

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del *Contraente*, nonché altre eventuali eccezioni conseguenti ad inadempienze contrattuali relative al rapporto tra il *Garante* ed il *Contraente*, non possono essere opposti all'*Ente garantito* e non possono essere posti a carico dello stesso.

Importi, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'*Ente garantito*.

Art. 7 - Surrogazione

Il *Garante* è surrogato, nei limiti delle somme pagate in forza della presente garanzia, all'*Ente garantito* in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il *Contraente* ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'*Ente garantito* con il *Garante* ed il *Contraente* dipendenti dal presente contratto dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o in forma digitale a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 9 – Foro competente

Il foro competente per qualsiasi controversia che possa sorgere per l'esecuzione della presente polizza è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'*Ente garantito*.

Luogo, data

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Per accettazione, L'Ente Garantito

**EVENTUALI ULTERIORI CLAUSOLE INTESE A
REGOLARE ESCLUSIVAMENTE I RAPPORTI TRA IL
GARANTE E IL CONTRAENTE DOVRANNO ESSERE
STIPULATE A PARTE E NON POTRANNO ESSERE
APPROVATE DALL'ENTE GARANTITO**